



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città metropolitana Roma Capitale)

Deliberazione del Consiglio comunale – Copia

N 15 del registro DATA 31 maggio 2022	Oggetto:	Addizionale comunale al reddito per le persone fisiche. Conferma aliquota di compartecipazione - anno 2022
--	----------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 20,55 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	VERONICA CIMINO	X		10.	ENZO LABASI	X	
2.	VERONICA CETRONI	X		11.	LINDA SERAFINI	X	
3.	ANNARITA RUFINI	X		12.	MASSIMILIANO CALCAGNI		X
4.	IDA ACCIARI	X		13.	CINZIA BOTTI	X	
5.	MATTEO ORSOLINI	X		14.	ANDREA CROCE	X	
6.	TANIA FONDI	X		15.	GLORIA SILVESTRINI	X	
7.	PAOLA TRINCA	X		16.	ELISA PUCCI	X	
8.	BRUNO FONDI	X		17.	TANIA ZITELLI		X
9.	MARCO CARACCI	X					

Assegnati n.	17
n carica n.	17

Fra gli assenti sono giustificati

i signori Consiglieri: MASSIMILIANO CALCAGNI, TANIA ZITELLI

Presenti n.	15
Assenti n.	2

Risultano altresì presenti gli Assessori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede Bruno Fondi in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a) del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario reggente Walter Gaudio

Nominati scrutatori i signori: Labasi, Serafini, Botti

La seduta è PUBBLICA

(sono presenti 15 Consiglieri al Termine del precedente punto all'o.d.g. assenti giustificati Massimiliano Calcagni e Tania Zitelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Punto n. 4 all'O.d.g.: “Addizionale comunale al reddito delle persone fisiche. Conferma aliquota di compartecipazione anno 2022.”

Presidente Fondi B.: La parola all'assessore Caricasulo, prego.

Ass. Caricasulo S.: Anche qui praticamente sulla base dell'addizionale dell'Irpef. In questo caso rientra all'interno del sistema regolatorio generale di compartecipazione ovviamente alla finanza pubblica. In questo caso questo rappresenta che nel momento in cui si va ad applicare l'aliquota secondo i codici tributo nazionali al termine ci sarà poi un rientro da parte della quota attribuita al Comune presso le casse dello stesso ente. In questo caso praticamente vengono riconfermate le aliquote già vigenti l'anno scorso per cui l'applicazione quindi la maggiorazione è pari allo 0,8 di punti percentuale. In questo caso si è provveduto ad effettuare la stima connessa pari ad un valore di 1.500.000 quale gettito dell'addizionale Irpef derivante quindi dall'applicazione della aliquota e questo ovviamente poi viene caricato sul sistema informativo sul portale del federalismo fiscale.

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG provvisorio approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 3 del 19.01.2022;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 5 del 28 aprile 2021;

Visto il BILANCIO di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 6 del 28 aprile 2021;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Presidente Fondi B.: Se non ci sono interventi passiamo immediatamente al voto del punto n. 4 all'O.d.g.:

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni				X
Botti		X		
Croce		X		
Silvestrini		X		
Pucci		X		
Zitelli				X
	11	4	0	2

a seguito della votazione sopra riportata così come proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con l'ausilio degli scrutatori

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che segue

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione ad esprimersi con votazione per appello nominale

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni				X
Botti		X		
Croce		X		
Silvestrini		X		
Pucci		X		
Zitelli				X
	11	4	0	2

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Gli interventi integrali sono riportati nel verbale integrale della seduta pubblicato (<https://youtu.be/fyDWGDBOToU>) ai sensi dell'art. 15 ultimo capoverso del decreto del presidente del consiglio adottato in data 28/10/2020 ed integrato in data 24/11/2020.



CITTA' DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORGANO POLITICO PROPONENTE	DATA	SERVIZI INTERESSATI
	19.05.2022	BILANCIO
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE AL REDDITO PER LE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE - ANNO 2022.		
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, testo vigente, che testualmente recita: <i>1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</i> <i>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</i> <i>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</i> <i>4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.</i>		
Il Responsabile del Settore	Per quanto concerne la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole Firmato digitalmente Silvia Scaramella	
Il Responsabile del Settore economico	Per quanto concerne la sola regolarità contabile, esprime parere favorevole Firmato digitalmente Silvia Scaramella	
MEMBRI DEL CONSIGLIO	Presenti	Assenti
ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE		
1. VERONICA CIMINO - SINDACO		
2. VERONICA CETRONI		
3. ANNARITA RUFINI		
4. IDA ACCIARI		
5. MATTEO ORSOLINI		
6. TANIA FONDI		
7. PAOLA TRINCA		
8. BRUNO FONDI		
9. MARCO CARACCI		
10. ENZO LABASI		
11. LINDA SERAFINI		
12. MASSIMILIANO CALCAGNI		
13. CINZIA BOTTI		
14. ANDREA CROCE		
15. GLORIA SILVESTRINI		
16. ELISA PUCCI		
17. TANIA ZITELLI		

Il Segretario Comunale

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."*

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha superato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Visto inoltre l'art.1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo*

1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28 del 28 febbraio 2007 con la quale è stato approvato il prescritto Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Considerato che:

- l'aliquota di compartecipazione all'addizionale all'Irpef non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'aliquota di compartecipazione all'addizionale all'Irpef del Comune di Rocca di Papa vigente fino all'anno 2021 è pari a 0,8 punti percentuali;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs n. 360/1998 l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto ed a saldo. L'acconto è fissato nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota ai redditi dell'anno precedente;

Richiamato:

- il comma 1, dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 169 art. 1 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) il quale prevede: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- il comma 2 lett. a) art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 attribuisce competenza consiliare.

Visto:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, con il quale è stato previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Richiamato l'articolo 1 comma 2 della Legge di Bilancio n. 234/2021;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ...*";

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2024, confermare, per l'anno 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura pari allo 0,8%;

Quantificato presuntivamente in € 1.500.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate con il simulatore dell'addizionale IRPEF messo a disposizione dal Ministero tramite il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Rimarcato che l'aliquota sopra evidenziata concorre al mantenimento dell'equilibrio del bilancio;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio di contabilità e finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1), del D. Lgs 267/2000, in ordine, sia alla regolarità tecnica amministrativa che alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

1. **Di confermare**, per l'anno d'imposta 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2022, nella misura dello 0,8% come indicato in premessa;
2. **Di dare atto che** l'addizionale all'IRPEF è dovuta dai contribuenti che hanno domicilio fiscale nel Comune di Rocca di Papa alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;

3. **Di quantificare** presuntivamente in € 1.500.000,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate con il simulatore dell'addizionale IRPEF messo a disposizione dal Ministero tramite il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito internet del comune di Rocca di Papa.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Bruno Fondi

IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to Walter Gaudio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario reggente, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, li 15/06/2022

IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to Walter Gaudio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi, incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 16/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, li 16/06/2022

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario reggente, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, li

IL SEGRETARIO REGGENTE
Walter Gaudio

Copia